



7. LEGISLAZIONE ITALIANA



In attuazione della Legge delega 206/2021, con D.Lgs. 149/2022¹¹² il Consiglio dei Ministri ha approvato gli articolati di **riforma del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie**. La riforma c.d. Carabia, a seguito dell'elaborazione di una commissione ministeriale, ha abrogato numerose disposizioni processuali, contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile e nelle leggi speciali, e ha introdotto nel Libro II del codice di rito un Titolo IV bis¹¹³.

Nelle dichiarazioni programmatiche emergeva che l'insieme delle misure avrebbero dovuto ispirarsi al criterio di interventi limitati e parziali, ma in realtà la riforma, ormai conclusa, ha inciso profondamente anche sul processo penale e sull'ordinamento giudiziario. La complessità dell'intervento riformatore più che offrire una soluzione organica per i bisogni della giustizia civile in funzione della tutela effettiva dei diritti sembra ispirarsi alla logica del *far presto*, in una prospettiva strettamente legata alle esigenze del PNRR.

Da segnalare in primo luogo il riordino della disciplina di cui agli art. 145 c.c. (Intervento del giudice)¹¹⁴ e 316 c.c. (Responsabilità genitoriale). Le modifiche inserite al primo comma dell'art. 316 c.c., prevedono opportunamente che **le scelte in merito alla residenza abituale ed all'istituto scolastico per il figlio minore** rientrano tra le questioni di particolare importanza che devono essere assunte concordemente dai genitori e in caso di dissenso ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti più idonei. Le modifiche ap-

¹¹² Pubblicato il 17 ottobre 2022, in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 243, S.O., recante "Norme d'attuazione della Legge 206/2021, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

¹¹³ Cfr. Relazione illustrativa sul D.Lgs. recante attuazione della Legge 206/2021: "L'intervento normativo in esame ha l'obiettivo di fornire nuovi strumenti normativi che permettano al giudice della famiglia e dei minori di avere a disposizione una vasta gamma di possibili interventi per adottare provvedimenti sempre meno standardizzati e sempre più «disegnati» sulle esigenze del caso concreto, superando in tal modo la ricorrente critica mossa dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo allo Stato italiano, proprio per l'adozione di provvedimenti «stereotipati»"

¹¹⁴ La norma disciplina il meccanismo di soluzione giudiziale dei contrasti esistenti fra i coniugi in merito a questioni diverse da quelle attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli e all'adempimento dei fondamentali doveri di cui all'art. 315 bis c., disponendo che il giudice debba sentire le opinioni dei figli conviventi che abbiano compiuti gli anni 12: se il disaccordo persiste il giudice adotta la soluzione più adeguata all'intesse dei figli e alle esigenze dell'unità e della vita familiare.



portate al terzo comma precisano, poi, in analogia con quelle apportate all'art. 145 c.c., che il giudice, sentite le parti e ascoltato il figlio, secondo le regole generali dell'ascolto del minore, ove i genitori non raggiungano un accordo, assume, anche su richiesta di uno solo dei genitori, le determinazioni che ritiene utili a realizzare l'interesse della persona di minore età¹¹⁵.

È stato modificato anche il quarto comma dell'art. 250 c.c. (**riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio**) dando preferenza all'interesse primario del figlio a vedersi riconoscere il proprio *status filiationis*¹¹⁶.

Con riferimento all'art. 709 ter c.p.c., che si occupa delle misure che il giudice può adottare in caso di gravi inadempienze in materia di affidamento dei figli e responsabilità genitoriale in caso di separazione coniugale, si segnala che è ora prevista la possibilità per il giudice di fissare il risarcimento del danno a carico di uno dei due genitori, fissando anche un importo giornaliero dovuto per ogni giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti giudiziari.

Riguardo invece alle **disposizioni procedurali**, la riforma prevede l'istituzione del cd. "**Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**" dettando le regole del procedimento, improntate al principio di razionalizzazione e miglior efficienza, e l'aspetto dell'ordinamento, con l'istituzione di un tribunale unico, al

fine di garantire unitarietà di giurisdizione¹¹⁷.

Tra le **norme entrate in vigore immediatamente** (dal 22 giugno 2022), oltre a quelle sul curatore speciale, vi è la revisione dell'art. 403 c.c. che disciplina l'allontanamento del figlio minore dalla famiglia in casi di emergenza e di gravissimo imminente pregiudizio, l'ampliamento del perimetro applicativo della negoziazione assistita ai figli dei genitori non coniugati, la disciplina del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente senza loro colpa e agli alimenti.

Elemento positivo è la realizzazione di un **procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie** (art. 473 - bis e segg. Cpc)¹¹⁸ che introduce per la prima volta i principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti. La Relazione illustrativa precisa che tale modalità è stata introdotta non solo in un'ottica di accelerazione del processo, ma anche per tener conto del **processo civile telematico** che impone nuove e più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali. La necessità che gli atti del giudice e delle parti vengano redatti in modo chiaro e sintetico è principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite¹¹⁹, in quanto funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo ed il principio di leale collaborazione

¹¹⁵ Il tribunale provvede in camera di consiglio in consiglio in composizione monocratica ex art. 151 ter disp. att. c.c.

¹¹⁶ Art. 250 IV comma c.c. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 c.

¹¹⁷ Si avrà un unico tribunale articolato in sezioni distrettuali e circondariali che prevede un'informatizzazione unica, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili (art. 1, comma 24, lett. bb). Anche l'ufficio della Procura sarà unico, prevedendosi che le funzioni del pubblico ministero siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con modalità di collegamento da remoto (art. 1, comma 24, lett. t). L'attuale tribunale per i minorenni non sarà più tale, ma si trasformerà, di fatto, in sezione distrettuale. Per la sua attuazione la delega prevede decreti legislativi cadenzati in modo che, a partire dal giugno 2022, con l'applicazione di nuove norme anche sostanziali (il tribunale per i minorenni continuerà in una prima fase a funzionare, ma con regole e competenze in parte modificate) si potrà raggiungere la piena operatività del nuovo tribunale unico non prima del 2025, sempre che le modifiche ordinarie siano rese possibili da finanziamenti che, seppure evidentemente necessari, la stessa delega sembra di fatto precludere introducendo la clausola di invarianza finanziaria (art. 1, comma 38).

¹¹⁸ Art. 473-bis. Ambito di applicazione (Testo con effetto dal 30 giugno 2023 e applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data) "Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea." Restano fuori dal campo applicativo del nuovo rito unificato a cognizione piena tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria, che continuano ad essere retti dalle forme processuali camerale".

¹¹⁹ Cass. Sez. U, Sentenza n. 22439 del 24/09/2018.



tra le parti ed il giudice¹²⁰.

Elemento molto importante, nell'ottica di un'effettiva giustizia "a misura dei figli minori" è il dovere di indicare già nella fase del ricorso introduttivo ogni informazione relativa allo stile di vita complessivo dei figli minori¹²¹ per consentire l'assunzione di tempestivi provvedimenti nel loro interesse¹²².

La riforma ha altresì messo in evidenza l'esigenza di un doveroso collegamento tra il giudizio ed eventuali ulteriori procedimenti già pendenti prevedendo quindi che il ricorso debba altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse e che allo stesso sia allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

Salvo che la legge disponga diversamente, **il tribunale giudica in composizione collegiale** e la trattazione e l'istruzione possono essere delegata a uno dei componenti del collegio¹²³. Davanti al Tribunale per i minorenni, **nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale** possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice¹²⁴.

L'art. 473-bis.2 cpc conferisce al giudice, che verrà individuato dal collegio il potere di condurre l'istruzione

e la trattazione del procedimento, con maggiore velocità per le decisioni, essendo la sola decisione rimessa al collegio. Il Giudice relatore, tra l'altro, potrà nominare il curatore speciale del minore, ovvero il tutore provvisorio nei casi previsti e condurre l'ascolto del minore.

Il curatore speciale del minore è figura processuale¹²⁵ chiamata a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori, ovvero nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Il giudice ha il dovere di informare il minore che abbia compiuto i quattordici anni, della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale¹²⁶. È parte del processo e dunque ha anche la legittimazione ad impugnare il provvedimento al termine del procedimento o a resistere nel procedimento di impugnazione promosso da un'altra parte. Il Curatore Speciale del minore esaurisce la sua funzione con la definizione del procedimento.

Appare superflua, per quanto riguarda il Curatore Speciale, la previsione che stabilisce che lo stesso debba anche ascoltare il minore¹²⁷, in quanto questo compito è insito nel ruolo del curatore, che rappresenta gli interessi del minore e quindi l'ascolto deve essere effettuato per valutare l'interesse in accordo con il suo assistito, qualora possibile, in considerazione anche dell'età dello stesso.

¹²⁰ Si veda Decreto del Ministro della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110 Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

¹²¹ Il piano genitoriale, in presenza di figli minori, deve essere depositato al momento della proposizione del ricorso e deve indicare (i) gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola e al percorso educativo; (ii) le attività extra scolastiche; (iii) le frequentazioni abituali; (iv) le vacanze normalmente godute (v) eventuali problemi di salute. Stessa documentazione dovrà essere depositata anche dal convenuto, così come stabilisce l'articolo 473 - bis. 16 c.p.c.

¹²² L'art. 7 della Convenzione di Strasburgo (ratificata con la Legge 77/2003), nei procedimenti che interessano un minore, stabilisce per le Autorità Giudiziarie l'obbligo di agire prontamente per evitare "ogni inutile ritardo".

¹²³ Art. 473-bis.1 cpc (Composizione dell'organo giudicante).

¹²⁴ La possibilità di delegare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, cpc "davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale" ai Giudici Onorari "specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore" è stata (cfr. GU n.236 del 9-10-2023) prorogata sino al 30 aprile 2024. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria fa parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.

¹²⁵ Non esistono ancora indicazioni normative sulle caratteristiche che deve possedere questa figura né sulle qualifiche richieste, che nella maggior parte dei casi viene individuato tra avvocati altamente specializzati. L'Ordine degli Avvocati di Milano ha un Regolamento in materia e da tempo organizza corsi di formazione multidisciplinari, mentre l'associazione "Unione Nazionale Camere Minorili" dal 2009 ha predisposto delle linee guida del curatore speciale del minore nei procedimenti civili, aggiornate con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui alla Legge 206/2021, <https://lnx.camereminorili.it/linee-guida-curatore-speciale-del-minore/>. Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato nel 2022 le "Raccomandazioni per Curatori speciale dei minori", www.cfnews.it

¹²⁶ Disposizione questa che si coordina con l'articolo 473-bis.8 c.p.c. che prevede la nomina da parte del giudice del curatore speciale qualora sia il minore quattordicenne a richiederlo.

¹²⁷ Cfr. art. 1, comma 31, lett. b).



In merito ai **poteri del Pubblico ministero** si rileva come tale figura appare centrale, non soltanto come soggetto che interviene nei procedimenti riguardanti i minorenni, ma soprattutto come parte processuale autonoma. In tal senso, ferme restando le norme generali si recepiscono e si introducono nel Codice di procedura civile dettati normativi dapprima presenti in altre disposizioni di legge (in particolare nell'art. 9 della Legge 184/1983 sull'adozione) laddove si prevede che il Pubblico ministero, prima di inoltrare il ricorso, "può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti".

Il terzo comma dell'articolo 473-bis.4 c.p.c. prevede, recependo le prassi da tempo in uso presso le autorità giudiziarie, che **nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli**, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario: questa norma mira a tutelare l'interesse del minorenne a non essere ulteriormente esposto a possibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nelle questioni relative alla rottura del nucleo familiare, qualora il giudice prenda atto dell'accordo tra i genitori e ritenga non indispensabile procedere all'ascolto¹²⁸.

Per rendere effettivo il diritto alla bigenitorialità nella riforma è stato opportunamente previsto (art. 473 bis 6 c.p.c.) che nei casi di **rifiuto del minore ad aver contatti con uno o entrambi i genitori** il giudice debba accertare con urgenza le cause del rifiuto, procedendo personalmente all'ascolto del minorenne e assumendo ogni informazione ritenuta necessaria. In attuazione di questo principio, il legislatore delegato ha introdotto l'articolo 473-bis.6 c.p.c. che prevede che qualora il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, **il giudice procede personalmente all'ascolto senza ritardo** fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario. In ogni caso, il giudice assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali, stante l'urgenza di provvedere quanto prima al ripristino del legame familiare. Le sommarie informazioni possono essere assunte da soggetti (ad es. terapeuti, insegnanti, ecc.) che possano riferire su circostanze

utili ai fini della decisione, sulle cause del rifiuto del minorenne ad avere contatti o ad incontrare il genitore, gli ascendenti o altri familiari.

L'ultimo comma dell'articolo 473-bis.6 c.p.c. dispone l'applicazione di tali disposizioni anche **nei procedimenti in cui siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minorenne e l'altro genitore** o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Il fondamento della norma deve essere ravvisato nell'esigenza di garantire una pronta tutela in tutti i casi in cui vi sia il rischio di compromissione del mantenimento della relazione affettiva tra il minorenne e il genitore o tra il minorenne e gli ascendenti o altri parenti di ciascun ramo genitoriale.

Un'ulteriore novità riguarda la competenza per territorio in base alla quale in tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minorenne, **è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale**¹²⁹.

La legge introduce una novità disponendo che in caso di **pregiudizio imminente e irreparabile**, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti¹³⁰.

Un'ulteriore novità è la **nomina di un esperto su richiesta delle parti** che il giudice può nominare scegliendo tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli. Infine sono state introdotte novità anche in ordine **all'intervento dei servizi sociali o sanitari**, in quanto il giudice deve indicare nel provvedimento in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissare i termini entro cui devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta.

Novità sono state introdotte anche rispetto alla **Con-**

¹²⁸ Disposizione questa che abroga quanto previsto dall'articolo 337 octies del Codice civile, secondo cui nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo all'affidamento dei figli, il giudice deve sempre procedere all'ascolto, salvo che ciò appaia in contrasto con l'interesse del minorenne o manifestamente superfluo.

¹²⁹ Se vi è stato trasferimento del minorenne non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minorenne prima del trasferimento. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III.

¹³⁰ Art. 473-bis.15 cpc, Provvedimenti indifferibili.



sulenza tecnica d'ufficio: il giudice sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere. Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Il consulente deve svolgere le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, garantendo durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e adeguate alla sua età. Nella relazione il consulente deve tenere distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate.

L'Art. 473-bis.38 c.p.c.¹³¹ dispone nuove regole per **l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore** e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale disponendo che è competente il giudice del procedimento in corso che provvede in composizione monocratica¹³². Importante segnalare al riguardo che **il giudice può autorizzare l'uso della forza pubblica**, con provvedimento motivato, **soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore**. L'intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario che deve adottare ogni cautela richiesta dalle circostanze. Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti.

Nel caso di genitore che ponga in essere comportamenti che minano il corretto svolgimento delle mo-

dalità di affidamento, ovvero atti volti a danneggiare il minore, è stata introdotta la possibilità di disporre d'ufficio, alternativamente o cumulativamente, una serie di interventi che vanno dall'ammonizione alla condanna ad una sanzione pecuniaria o alla fissazione di una somma di denaro da doversi corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per le violazioni successive nei casi più gravi di inerzia volontaria.

La riforma ha previsto anche **un procedimento apposito per le controversie in cui sono esposti episodi di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori**¹³³. Il ricorso deve indicare gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze fornendo adeguata documentazione. In questi casi la comparizione davanti al giudice deve avvenire separatamente e in orari differiti e il tentativo di conciliazione non viene esperito (come previsto dalla Convenzione di Istanbul). Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del Codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare. Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegata è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la segretezza dell'indirizzo ove essa dimora.

La novella ha infine il pregio di aver regolamentato **l'istituto della mediazione** con la predisposizione sia di albi sia di un rafforzamento della tutela per quanti vi accedono (*cf.* art. 1, comma 23, lett. *p*), ampliando inoltre, come era dovuto, le ipotesi di negoziazione assistita, senza più disparità di trattamento tra coniugati e non coniugati (art. 1, comma 35, lett. *b*)¹³⁴.

¹³¹ La tempestività nell'attuazione dei provvedimenti in tema di affidamento è da tempo al centro delle valutazioni di adeguatezza degli strumenti messi in campo dall'ordinamento per la tutela dei legami familiari significativi in caso di separazione e divorzio. La Corte EDU ha più volte ritenuto che i giudici nazionali non abbiano adottato le misure idonee a creare le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita in quanto il relativo provvedimento, a fronte di difficoltà esecutive o comportamenti oppositivi dell'altro genitore, spesso è rimasto privo di concreta esecuzione.

¹³² Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.

¹³³ Art. Art. 473-bis.40 e Art. 473 bis. 41 (disposizioni speciali sulla violenza di genere o domestica).

¹³⁴ *Cfr.* Linee operative Tribunale Milano sulla redazione degli atti in materia familiare, www.ordineavvocatomilano.it art. 1. La giustizia consensuale. L'avvocato che assiste le parti ricorda loro la possibilità di avvalersi della mediazione familiare e, per quanto possibile, ricerca soluzioni condivise, privilegiando il ricorso agli strumenti di giustizia consensuale, alternativa o complementare al processo contenzioso, in armonia con la normativa sovranazionale, con quella nazionale e nel rispetto delle regole deontologiche".



Nell'ambito della negoziazione assistita si segnala che è stata introdotta l'importante previsione di una istruttoria stragiudiziale, mediante l'acquisizione di dichiarazioni da parte dei terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta a controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad esse sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente con finalità ed effetti propri della confessione stragiudiziale (comma 4, lett. s 9 l. n. 206/2021). È un'introduzione importante perché aperta ad una effettiva forma di giustizia alternativa realizzata con il costruttivo apporto degli avvocati.

Il ricorso alla mediazione familiare è previsto, come una possibilità alla quale le parti devono poter ricorrere su base volontaria, per tentare di raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. Il mediatore, operando in un contesto qualificato, può rafforzare nei genitori la capacità comunicativa e di confronto e, con essa, il proposito di mettersi d'accordo.

Un'altra norma introdotta con la Riforma Cartabia riguarda **l'affidamento della persona minorenni al servizio sociale**¹³⁵.

Negli anni, l'affidamento al servizio sociale ha visto un'applicazione disomogenea sul territorio, in larga parte utilizzato, soprattutto dai tribunali ordinari nelle procedure di scissione della coppia genitoriale, dove l'alta conflittualità di madre e padre portava ad uno stallo della situazione tale da pregiudicare il benessere del minore (continui litigi su quale scuola il bambino/ragazzo dovesse frequentare, quale sport dovesse praticare, ecc.). Senza un allontanamento del minore, l'affidamento al servizio sociale è stato spesso inteso come una sostituzione del servizio nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Anche con la formulazione della Riforma Cartabia rimane un dispositivo

poco definito che rappresenta la disconferma delle capacità genitoriali laddove "affida" il minore ad una istituzione (il quarto comma della norma specifica che "entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento") e rappresenta una limitazione della responsabilità genitoriale. Si sottolineano due aspetti: il primo, la netta distinzione tra questo istituto e quello dell'affidamento familiare di cui all'art. 2 Legge 184/1983 (aspetto che dovrebbe essere ben tenuto a mente nonostante la scelta del legislatore di inserimento del suddetto articolo all'interno della Legge 184/1983 proprio nel titolo sull'affidamento familiare)¹³⁶. Il secondo, come indicato nei decreti attuativi che hanno modificato la Legge 184/1983, è che il dispositivo del provvedimento che affida il minore al servizio sociale sia adeguatamente dettagliato, soprattutto nella parte di definizione di quelle che sono le limitazioni della responsabilità genitoriale, per chiarire gli ambiti di intervento degli operatori socio sanitari coinvolti e in tal modo evitare un'indebita delega da parte dei genitori e una deresponsabilizzazione dell'adulto che continuerà a vivere con il figlio/la figlia.

Per quanto riguarda **il Processo Civile Telematico al Tribunale per i minorenni**, il 30 giugno 2023 sono entrate in vigore anche per i Tribunali per i minorenni di tutti i distretti di Italia le norme che riguardano la digitalizzazione degli atti, dei depositi e dei processi¹³⁷. La perdurante assenza di digitalizzazione degli uffici giudiziari minorili, che fino ad ora si sono avvalsi di un sistema informatico che risaliva ai primi anni Novanta, era stata segnalata a gran voce dai molti professionisti, che oggi salutano con favore la nuova disciplina. Tuttavia l'introduzione della nuova disciplina del processo¹³⁸, unita alla totale mancanza di destinazione di nuove risorse, di fatto sta mettendo in ginocchio gli

¹³⁵ L'Art. 5bis della Legge 184/1983: le disposizioni dello stesso D.Lgs. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

¹³⁶ A parere di Anfaa, l'utilizzo dell'affidamento al servizio sociale in casi di inserimento di minorenni in altri contesti familiari potrebbe portare al grave rischio di ridimensionare il giudice ruolo degli affidatari a meri collocatori con la conseguenza del non riconoscimento del corretto inquadramento giuridico e della mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni che riguardano gli affidatari tout court, come l'ascolto obbligatorio da parte del giudice prima di assumere provvedimenti a tutela del minore accolto, l'accesso alle prestazioni previdenziali, l'erogazione del rimborso spese come riconoscimento sociale della loro accoglienza e la possibilità per tutte le persone idonee ad accogliere "indipendentemente dalle condizioni economiche" (comma 4, art. 80 della Legge 184/1983).

¹³⁷ Terzo comma dell'art. 25 del d.lgs. 149/2022.

¹³⁸ Si veda 12° Rapporto CRC, Capitolo I, paragrafo "Legislazione italiana".



uffici già in gravissima carenza di organico. Inoltre, la disomogeneità sul territorio nazionale è già evidente. Preoccupa, inoltre, il passaggio ad un sistema che vuole favorire la rapidità dei processi, in un ambiente, quello minorile, che dovrebbe tenere al centro la persona e i suoi bisogni spesso fatti di relazione, presenza, tempo dedicato, ma soprattutto di risposte che possano adeguarsi al caso concreto. Ci si chiede per esempio come potrà applicarsi il processo civile telematico ai procedimenti per la nomina dei tutori volontari di minorenni stranieri non accompagnati o ai procedimenti di adozione.

Altro grande dubbio riguarda la segretezza dei dati contenuti all'interno dei fascicoli che riguardano soggetti minorenni: se prima della riforma la relazione di aggiornamento del servizio sociale che scriveva di un minorenne allontanato dalla sua famiglia e collocato in luogo segreto a sua tutela, veniva trasmessa al tribunale, stampata e inserita nel fascicolo, e le parti potevano farne copia solo previa richiesta - e autorizzazione - del delegato, con la riforma ci si chiede se la relazione entri quasi in automatico nel fascicolo telematico e sia automaticamente visibile da tutte le parti costituite. Un grande passo avanti, ma con rischi da considerare.

Pertanto, **il Gruppo CRC raccomanda:**

1. Al **Gov**erno e al **Ministero della Giustizia** di investire risorse nel settore del welfare e della giustizia per le persone, per i minorenni e per le famiglie, prevedendo l'implementazione di organici, l'effettiva attuazione del procedimento telematico nei Tribunali per i Minorenni, l'adeguata e continua formazione multidisciplinare di tutti gli operatori del settore.